



LA MANOVRA ECONOMICA APPROVATA DAL PARLAMENTO IL 22 DICEMBRE 2011

Nota di approfondimento a cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali

Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, definitivamente approvato dal Senato il 22 dicembre 2011, contiene varie misure di ordine fiscale e previdenziale che di seguito esaminiamo.

LE MISURE FISCALI

1. LE MISURE PER LE IMPRESE E PER IL LAVORO AUTONOMO

IRAP

Il decreto prevede un importante intervento in materia di Irap finalizzato a ridurre il cuneo fiscale a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi e a favorire l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

In particolare:

a) in deroga al principio generale dell'ineducibilità dell'Irap dalle imposte statali, viene prevista la integrale deducibilità ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) delle spese per il personale dipendente e assimilato.

Tale principio, peraltro, era già stato mitigato dal d.l. 185/2008 che aveva reso deducibile una quota forfettaria pari al 10% - che oggi passa dunque al 100% - relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente.

b) la deduzione Irap di 4.600 euro su base annua stabilita per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, viene aumentata a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.

c) la deduzione di 9.200 prevista per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è aumentata a 15.200 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.

Le agevolazioni fiscali in questione decorrono dal periodo d'imposta 2012 e hanno natura strutturale.

ACE – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

Allo scopo di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio viene introdotto l'ACE - Aiuto alla crescita economica - attraverso il quale viene consentito alle società di capitali, agli enti pubblici e privati diversi dalle società, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e alle persone fisiche con reddito d'impresa, di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio, pari per il primo triennio al 3%.

Le disposizioni in questione si applicano al patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Si tratta dell'anticipo di una previsione contenuta nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale e assistenziale in discussione in Parlamento, quella appunto di favorire la patrimonializzazione delle imprese, che ha trovato copertura finanziaria con le maggiori entrate fiscali previste dal decreto legge e che a regime ammontano a 3.393 mld all'anno.

Gli effetti sul bilancio delle Stato delle misure sopradescritte nel triennio 2012-2014 ammontano a oltre 13,5 miliardi. I dati vengono riportati nelle tabelle che seguono (in milioni di euro):

Tab. 1

ACE

CASSA	2012	2013	2014
IRES ordinaria	- 851,0	- 1.298,5	- 2.617,3
Addizionale energetica	- 14,4	- 18,0	- 50,0
IRPEF Soc. di persone + Ditte individuali	-85,1	-129,8	- 261,7
TOTALE in milioni di euro	- 950,5	- 1.446,3	- 2.929,0

Fonte Relazione Tecnica Decreto

Tab. 2

IRAP

CASSA	2012	2013	2014
IRAP	- 149	- 1.690	- 994
IRES/IRPEF	- 1.457,7	- 1.903,6	- 2.024,4
Addizionale energetica IRES	-17,5	-17,5	- 17,1
TOTALE in milioni di euro	- 1.624,2	- 3.611,1	- 3.035,1

Fonte Relazione Tecnica Decreto

2. DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (36%) E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (55%)

La detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia per un importo non superiore a 48.000 euro da suddividere in dieci anni per ciascuna unità immobiliare viene introdotta a regime.

Rispetto alla disciplina attuale si segnala l'inserimento, fra gli interventi per i quali è ammessa la detrazione, di quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (55%) vengono prorogate al 31 dicembre 2012.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 per tali interventi si applica la detrazione del 36%.

3. IVA

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 21 e del 10% aumenteranno di due punti percentuali, passando rispettivamente al 23 e al 12%.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 rimarranno in vigore tali aumenti, con la possibilità di un ulteriore incremento dello 0,5%, qualora, entro il 30 settembre 2012 non sia entrato in vigore il disegno di legge delega fiscale e assistenziale, attualmente all'esame in prima lettura della Camera.

Gli effetti finanziari nel triennio 2012 – 2014 sono riportati nella tabella che segue:

Tab. 3

	2012	2013	2014
Variazione aliquota 10%	1.162	4.648	5.810
Variazione aliquota 21%	2.118	8.471	10.590
Totale (in milioni di euro)	3.280	13.119	16.400

Fonte Relazione Tecnica Decreto

La manovra sulle aliquote Iva va inquadrata nel contesto del decreto legge 98 del 6 luglio 2011 (nel testo modificato dal decreto legge 138/2011) che prevedeva una riduzione lineare dei regimi di esenzione, esclusione e di favore fiscale rispettivamente di 4, 16 e 20 miliardi nel 2012, 2013, 2014 nel caso in cui la riforma fiscale e assistenziale non fosse entrata in vigore dal 30 settembre 2012.

Il gettito ricavato dall'aumento delle aliquote Iva dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, va a "riscrivere", attenuandola, la clausola di salvaguardia che adesso prevede una riduzione dei predetti regimi di 12 miliardi per il solo 2013 e di 16 miliardi per il 2014.

L'aumento delle aliquote Iva è quindi certo per il periodo 1° ottobre 2012 fino al 31.12.2012, nel mentre gli ulteriori aumenti di due punti dal 1° gennaio 2013 e dello 0.5% dal 1° gennaio 2014, potranno essere evitati nel caso in cui entro il 30 settembre

2012 siano entrati in vigore i decreti attuativi della riforma fiscale e assistenziale, al cui interno è prevista la riduzione delle agevolazioni fiscali.

Si tratta, indubbiamente di tempi molti ristretti, ma tecnicamente non impossibili, se effettivamente si vuole scongiurare l'aumento delle aliquote Iva, a partire da quella del 10% che ricomprende beni di prima necessità, oltrechè ridurre l'imposizione sulle persone fisiche.

4. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale regionale Irpef passa dallo 0.9 all'1.23% (+ 0.33% con un maggior gettito stimato di circa 2.215 miliardi). Al 2,3% nazionale si sommano poi le addizionali aggiuntive decise dalle regioni che possono aumentarle fino allo 0.50%, mentre per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità per la sanità l'aumento può crescere ancora dello 0.30%.

L'aumento è in vigore dall'anno d'imposta 2011 e i primi effetti si avranno quindi nelle buste paga e nei ratei di pensione di gennaio 2012.

La misura è destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale e ciò anche in considerazione della riduzione del gettito Irap, sopra indicato.

Con l'introduzione dell'Imu le rendite catastali non costituiscono più base imponibile ai fini Irpef e ciò avrà ricadute positive anche sulle relative addizionali. Pur essendo l'abitazione principale esente dall'Irpef, infatti, la relativa rendita veniva comunque inserita nel reddito complessivo ai fini del calcolo dell'addizionale Irpef dovuta.

Dallo Studio fatto dal Servizio Politiche territoriali della UIL, l'aumento delle addizionali Irpef peserà circa 370 euro nel 2012 sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.

5. IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI, TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI, SUI CAPITALI "SCUDATI"

Imposta fissa di bollo

Dall'1.1.2012, sugli estratti conto inviati dalle banche ai propri clienti, nonché sugli estratti di conto corrente postale e rendiconti di libretti di risparmio anche postale, è dovuta un'imposta di bollo pari a 34.20 euro per le persone fisiche e di 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'estratto conto o il rendiconto si considera in ogni caso inviato al cliente almeno una volta all'anno, anche quando non c'è obbligo di invio.

Per gli estratti inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo è rapportata al periodo di rendiconto.

Per le sole persone fisiche l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza nell'anno è stato inferiore a 5.000 euro.

Imposta proporzionale di bollo

Sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggette ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, si applica l'imposta di bollo pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille dal 2013, calcolato sul complessivo valore di mercato, o in mancanza sul valore nominale o di rimborso.

La comunicazione è in ogni caso inviata una volta l'anno, anche quando non sussiste l'obbligo.

L'imposta è dovuta nella misura minima di 34.20 euro e, per il solo anno 2012, nella misura massima di 1.200 euro.

Sono esenti i buoni postali fruttiferi se inferiori a 5.000 euro.

Imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale - capitali scudati.

Le attività finanziarie oggetto di emersione (scudo fiscale) vengono assoggettate ad un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.

Per gli anni 2012 e 2013 la l'aliquota è stabilita rispettivamente nella misura del 10 e del 13.5 per mille.

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.

A decorrere dal 2011, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero sono assoggettate ad un'imposta proporzionale alla quota di possesso a al periodo di possesso nel corso dell'anno, nella misura dello 0.76 per cento del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o da contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si trova l'immobile.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero sono assoggettate ad una imposta dell'1 per mille annuo per il 2011 e 2012 e dell'1.5 per mille a decorre dal 2013 sul valore di mercato rilevato a termine di ciascun anno.

Dall'imposta si deduce un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale pagata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

6. INTRODUZIONE DELL'ISEE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI E DI BENEFICI ASSISTENZIALI

Il decreto prevede la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica prevalente) allo scopo di rafforzare il peso degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia nonché dei trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale. In particolare si dovrà:

- **tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico;**
- migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita in Italia e all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
- permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;

E' inoltre previsto un rafforzamento dei controlli e l'istituzione presso l'Inps di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE,.

Un'altra novità importante è quella relativa all'individuazione delle agevolazioni fiscali. Individuazione che avverrà con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 maggio 2012, verranno individuate le agevolazioni fiscali nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non verranno più riconosciute ai soggetti che hanno una dichiarazione Isee superiore ad una determinata soglia che verrà successivamente individuata nel decreto stesso.

In ogni caso restano fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente.

I risparmi che deriveranno da questa nuova procedura verranno assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

7. MISURE VOLTE A FAVORIRE L'EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE E CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE

A) Trasmissione o esibizione di documenti falsi in sede di accertamento tributario.

La trasmissione o l'esibizione di atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero la fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, in occasione di richiesta

dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento, è sanzionata penalmente. Il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è sanzionato penalmente solo se, a seguito delle richieste fatte dall'amministrazione tributaria, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

B) Comunicazioni periodiche all'anagrafe tributaria delle operazioni finanziarie.

Il decreto prescrive l'obbligo da parte di banche, poste, intermediari finanziari, organismi di investimento collettivo di risparmio e di ogni altro operatore finanziario di comunicare all'Anagrafe tributaria qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ai 1.500 euro.

I dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria verranno archiviati nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria e le modalità della comunicazione verranno definite in un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previa consultazione, tra l'altro, del Garante per la protezione dei dati personali.

Si tratta di una misura che ha come finalità quella di consentire l'elaborazione, con procedure centralizzate, di specifiche liste selettive di contribuenti "a maggior rischio di evasione".

Si evidenzia che la precedente formulazione contenuta nel d.l.138/201, che aveva autorizzato l'Agenzia delle Entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni finanziarie oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, è stata abrogata.

Sugli esiti relativi all'emersione dell'evasione a seguito delle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà ogni anno una relazione riepilogativa al Parlamento.

Per snellire le procedure di accesso alle informazioni finanziarie da parte degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate preposti ai controlli, sarebbe stato opportuno, come più volte segnalato dalla Uil, che il relativo potere venisse direttamente posto in capo ai responsabili degli uffici, piuttosto che passare attraverso la preventiva autorizzazione al Direttore Regionale delle Entrate, organo burocratico gerarchicamente superiore, evitando in tal modo dispendio di risorse e di tempo.

Quanto alla potenzialità effettiva dell'apparato investigativo di poter utilizzare milioni e milioni di dati incamerati ed elaborati dall'anagrafe tributaria, c'è il rischio di un loro scarso utilizzo, specie a fronte del congelamento delle risorse umane e finanziarie piuttosto che di una loro implementazione.

Uno strumento molto utile nella fase dei controlli fiscali sarebbe stato il ripristino dell'elenco clienti e fornitori, abolito da ultimo nel 2008.

C) Scambi informativi Agenzia delle Entrate - Inps

Nell'ambito dell'attività di scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Inps relativamente ai soggetti non residenti ed ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione. L'Inps fornirà all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, affinché vengano considerati ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati.

D) Attività di controllo amministrativo

Il decreto modifica la disciplina introdotta dal D.L. 70/2011 in materia di controlli amministrativi effettuati in forma di accesso, precisando che i medesimi sono oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Vengono di conseguenza eliminate le disposizioni che:

- * rendevano obbligatoria l'unificazione dei controlli;
- * ponevano limiti alla loro durata (al massimo con cadenza semestrale, per non più di quindici giorni);
- * qualificavano gli atti compiuti in violazione dei suddetti principi, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare.

E) Consigli Tributari

Le norme che imponevano la costituzione dei consigli tributari (art.18 d.l.78/2010) vengono abrogate e sono altresì eliminati i riferimenti ai Consigli tributari contenuti nell'art.44 del Dpr.600/1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" introdotti dall'art.12 ter del d.l.138/2011, ferma restando la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento così come prevista, prima delle predette modifiche.

Vengono, altresì, abrogate le disposizioni del decreto legge 138/2011 che prevedevano, in caso di non costituzione dei Consigli Tributari:

- a) la possibilità ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell'addizionale dell'Ires per i soggetti operanti nel settore energetico;
- b) la non attribuzione ai Comuni, per il triennio 2012-2014, dell'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito degli stessi nell'attività di accertamento, in luogo del cinquanta per cento delle somme riscosse.

Si ricorda che l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Ifel Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, con nota congiunta dell'8 settembre 2010, avevano evidenziato gli aspetti problematici, specie in ordine all'obbligatorietà di costituzione dei Consigli Tributari.

F) Proroga termini

I termini per lo svolgimento delle attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previste dalla legge finanziaria del 2003 sono prorogati dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

G) Tracciabilità: riduzione della soglia per l'utilizzo del contante

La soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore viene ridotta da 2.500 a 1.000 euro. Entro il 31 marzo 2012 i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo. Viene disposta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Viene, inoltre, inasprita la sanzione per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012, che sarà pari al saldo del libretto stesso.

Le amministrazioni pubbliche centrali e locali sono obbligate ad effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Gli eventuali pagamenti di cassa non possono comunque superare l'importo di 1.000 euro.

Gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato di importo superiore a 1.000 euro debbono essere erogati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici e sociali di modesto importo i conti correnti per l'accredito delle pensioni sono esenti da imposta di bollo e da costi bancari.

Più precisamente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge verrà stipulata una convenzione tra il Ministero dell'Economia, Banca d'Italia, Abi e Poste Italiane per definire le caratteristiche di un conto corrente di base o di un conto di pagamento di base che le banche sono tenute ad offrire senza prevedere costi di gestione.

In caso di mancata stipula le caratteristiche del conto corrente di base o del conto di pagamento di base verranno fissate con decreto del Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, che dovrà prevedere una carta di debito gratuita.

8. MISURE PREMIALI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

Allo scopo di favorire la trasparenza e l'emersione di base imponibile delle imprese individuali o nella forma di società di persone (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice) e di coloro che svolgono attività artistica o professionale vengono previsti i seguenti benefici:

- a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- b) assistenza degli adempimenti amministrativi da parte dell'amministrazione finanziaria;
- c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
- d) esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (per i contribuenti non assoggettati agli studi di settore);¹

¹ L'utilizzo di presunzioni semplici per desumere l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate avviene a condizione che le medesime presunzioni siano gravi, precise e concordanti.

- e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, che passano quindi a tre anni (terzo anno successivo a quello della dichiarazione).

Per accedere al regime premiale il contribuente è tenuto:

- all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- a istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari inerenti l'attività svolta;

Inoltre, sempreché vengano rispettate le condizioni predette, viene previsto:

- la predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Irpef e Irap e la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa;
- l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini Iva.

L'applicazione del regime premiale in questione si applica dietro opzione da esercitare in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dalla relativa applicazione sono previsti i benefici seguenti:

- preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento;
- l'accertamento sintetico è consentito solo se il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

I benefici si applicano a condizione che il contribuente:

- * abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore;
- * risulti coerente con gli studi medesimi.

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

In materia di riscossione vengono introdotte misure di minor rigidità rispetto alle procedure attuali. In particolare le disposizioni riguardanti la riscossione prevedono: a) la proroga dei termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari per una sola volta fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza; b) le dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 possono essere prolungate fino a settantadue mesi. Viene meno, inoltre, l'obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione; c) in materia di decadenza dei

benefici della rateizzazione viene previsto che il contribuente decade dal beneficio ove la prima rata non sia pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente. Viene, inoltre, prevista una proroga della riforma della riscossione delle entrate locali, in base alla quale il momento in cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni viene spostato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012.

10. AUMENTO DELLE ACCISE

A decorrere dal 7 dicembre 2011 l'accisa sulla benzina aumenta a 704,20 euro per mille litri, quella sul gasolio a 593,20 euro, quella sul Gpl auto a 267,77 euro per mille chili. Considerando anche l'effetto moltiplicatore dell'Iva, l'impatto sui prezzi al consumo sarà di quasi 10 centesimi per la verde, di 13,6 centesimi per il gasolio e di 2,6 centesimi al litro per il GPL. Il maggior gettito complessivo lordo stimato nel 2012 è pari a circa 4,8 miliardi.

11. ADDIZIONALE ERARIALE TASSA AUTO

A decorrere dal 2012 viene introdotta una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, da versare nel bilancio dello Stato, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.

L'addizionale viene ridotta nelle seguenti misure:

- al 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- al 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- al 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo.

Per compensare le minori entrate determinate dalla riduzione per vetustà è prevista la rideterminazione dell'accisa del tabacco da fumo con decreto del direttore generale dei Monopoli.

12. TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO

A decorrere dal 1° maggio 2012 è previsto il pagamento della tassa annuale di stazionamento delle unità di diporto, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se concesse a privati. (riportare tabella).

E' prevista una riduzione del 50% per le unità con scafo e lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti.

In relazione dello stato di vetustà la tassa viene ridotta come segue:

- *del 15% dopo 5 anni dalla costruzione;
- *del 30% dopo 10 anni dalla costruzione;
- *del 45% dopo 15 anni dalla costruzione.

13. IMPOSTE ERARIALI SUGLI AEREOMOBILI PRIVATI

Viene istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

- 1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
- 2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
- 3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
- 4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
- 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
- 6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
- 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

L'imposta è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, quando la sosta nel territorio nazionale si protrae oltre quarantotto ore.

14. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo, è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio è composta da:

§ una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

§ una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

§ i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. In via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

15. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Il decreto anticipa al 2012 l'istituzione, in via sperimentale, dell'Imu, introdotta e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011 sul federalismo fiscale municipale, estendendo l'ambito oggettivo dell'imposta anche alle abitazioni principali e relative pertinenze.

Ai fini del calcolo della base imponibile alle rendite catastali rivalutate del 5% viene applicato un moltiplicatore pari a

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, ovvero gli istituti di credito, cambio e assicurazione;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, con l'eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/%; per gli altri immobili di categoria D, l'importo del moltiplicatore è elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/.

Per i terreni agricoli, al reddito dominicale rivalutato del 25%, si applica un moltiplicatore pari a 130.

L'imposta è strutturata su tre aliquote fondamentali che i comuni possono variare in aumento o in diminuzione:

- aliquota base 0.76 per cento, con possibilità di variazione in diminuzione o in aumento dello 0.3 per cento;
- aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze 0.4 per cento, con possibilità di variazione in diminuzione o in aumento dello 0.2 per cento;
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0.2 per cento con possibilità di variazione dello 0.1 per cento.

Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale è prevista una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro che i comuni possono elevare nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Inoltre per gli anni 2012 e 2013 è prevista un'ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'ulteriore detrazione ha un limite massimo di 400 euro, fino quindi ad otto figli. Il minor gettito IMU per tali detrazioni è stato stimato in 400 milioni di euro.

VALUTAZIONI

Rispetto all'impianto originario le modifiche apportate al decreto, in sede parlamentare a saldi invariati, ne hanno lievemente ridotto il tasso di iniquità, intervenendo sull'imposta sui cosiddetti scudati, sui capitali e sugli immobili detenuti all'estero, su un primo embrione di imposizione sui patrimoni finanziari e sui beni di lusso. Tuttavia il giudizio rimane fortemente critico poiché le misure definitivamente adottate rimangono complessivamente e fortemente sperequate a danno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Non condividiamo, dunque, la filosofia di fondo delle scelte di politica economica del Governo che utilizza lo strumento della politica fiscale sul solo versante dell'offerta, penalizzando la domanda, comprimendo il reddito disponibile per i consumi e accentuando le diseguaglianze redistributive.

Il Governo ha infatti saputo trovare le risorse per ridurre le imposte sulle imprese e sul lavoro autonomo scaricandone le ricadute sull'Irpef, che è per lo più pagata dai lavoratori dipendenti e pensionati, e sulle abitazioni principali. In particolare, il decreto prevede che le misure a favore delle imprese (Irap e ACE) incideranno negativamente sul bilancio dello Stato nel triennio 2012-2014 per oltre 13,5 miliardi di euro a fronte del gettito derivante dalle altre misure fiscali. La Uil ha sempre sostenuto che eventuali ulteriori interventi di riduzione dell'Irap non dovessero ricadere, come è avvenuto, sulla fiscalità generale e ciò sia per ragioni di equità distributiva - si sposta l'onere dal capitale al lavoro - sia per ragioni di politica economica. In tal modo, infatti, si vanno a comprimere le risorse per i consumi, con le conseguenti ricadute sul lato della domanda che, specie in questa fase, andrebbe fortemente stimolata. A fronte della riduzione dell'Irap per le imprese prevista dal decreto, poi, non risulta che venga svolto un monitoraggio per verificarne la ricaduta

che dovrebbe avere sull'occupazione regolare. Né tantomeno si potrà mai sapere l'utilizzo effettivo fatto dei benefici fiscali ottenuti.

Va sottolineato, inoltre, che negli ultimi sei anni si era già intervenuti ben otto volte sull'Irap e complessivamente gli interventi effettuati negli anni 2007/2008/2009 hanno determinato un minor gettito di 14 miliardi. Non va poi dimenticato che, se è vero che l'Irap grava sulle imprese e sul lavoro autonomo, è altrettanto vero che al momento della sua istituzione ha assorbito i contributi sanitari (e la tassa sulla salute), l'Ilor, l'imposta sul capitale sociale o, per le imprese individuali, sul valore dei beni inventariati, l'Iciap e un paio di tasse di concessione. Si trattava di prelievi a carico delle imprese, eccezion fatta per i contributi sanitari dei lavoratori. Da rilevare, inoltre, che l'Irap all'epoca dette un gettito inferiore di circa 12 miliardi di lire rispetto ai prelievi eliminati.

Di seguito si riportano i numeri della manovra nel 2012.

Tab. 4

PATRIMONI:	
Immobiliari	10.650 mln
Mobiliari*	2.693 mln
CONSUMI:	
Iva (aumento aliquota)	4.304 mln
Accise (carburanti)	4.876 mln
Beni lusso	453 mln
REDDITI:	
Irpef (addizionali)	2.215 mln
Irap	- 1624,2 mln
ACE	- 950,5 mln

Elaborazione UIL

* Si ricorda che dal 1/1/2012 l'aliquota sulle rendite finanziarie passa dal 12,5 al 20% con un aumento del gettito complessivo pari a 1.494 milioni nel 2012, 1.589 mln nel 2013 e 1.919 mln nel 2014.

Per la Uil le risorse, dovevano essere ricercate sul versante della fiscalità d'impresa, a partire dal *mare magnum* delle agevolazioni fiscali e/o dei contributi a fondo perduto di cui godono le imprese, sui quali si continua a non fare chiarezza e a non dare risposte di trasparenza.²

²Alla ricognizione e all'esame del complesso fenomeno delle agevolazioni fiscali che si sono stratificate nel nostro ordinamento tributario nel corso degli anni, ha lavorato una apposita Commissione composta da tecnici espressione del mondo del lavoro, delle imprese, delle professioni, che ha esaminato 720 agevolazioni fiscali che erodono a vario titolo le basi imponibili Irpef, Ires, Irap, Ici ecc. per un ammontare complessivo di oltre 250 miliardi di minor gettito. I lavori della Commissione sono stati trasmessi al Ministro delle Finanze il 22 novembre del 2011.

Nello specifico, le agevolazioni in materia di Irap (cuneo fiscale), che determinano una perdita di gettito di 5.493 mld (sulla base delle dichiarazioni 2009 e senza considerare quelle previste nel presente decreto), sono state classificate dalla Commissione fra le misure a rilevanza sociale.

Rivedendo gli oltre 253 miliardi delle agevolazioni fiscali, delle quali 32 miliardi sono a favore delle imprese, si sarebbe potuto dare quindi un segnale di attenzione sui redditi da lavoro.

Ancora, per la Uil è inaccettabile l'evidente squilibrio della manovra sul versante delle entrate, piuttosto che su quello delle spese, dove poco o nulla è stato fatto, a partire dalla riduzione dei costi e degli sprechi a livello centrale e periferico che il sistema politico ha prodotto nel corso degli anni, anche attraverso il proliferare di enti e sovrastrutture per lo più inutili, scaricandone i relativi costi sulla collettività.

La mancanza di interventi sul versante della spesa ha inoltre fortemente penalizzato la struttura stessa delle entrate fiscali di questa manovra, affidate oggi per lo più agli effetti regressivi dell'imposizione sull'abitazione principale e domani all'aumento delle aliquote Iva anche sui beni di prima necessità e sulle addizionali Irpef.

Un altro aspetto critico è quello dell'evasione fiscale, che continua ad occupare le prime pagine dei giornali nel corso di approvazione di ogni manovra finanziaria, per poi essere dimenticata il giorno dopo.

Sicuramente alcune misure adottate sono condivisibili, come quella della comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle movimentazioni dei conti correnti e più in generale di tutte le attività finanziarie. Riguardano aspetti procedurali che sono importanti ma che rischiano di rimanere sulla carta se poi le strutture preposte ai controlli rimangono le stesse, con le medesime risorse finanziarie ed umane.

Nella lotta all'evasione occorre una svolta concreta, un segnale importante al Paese e a quanti sono chiamati in questo momento a fare sacrifici che avrebbero potuto non fare se lo Stato avesse fatto il proprio dovere, quello cioè di far rispettare le proprie leggi fiscali, divenute sempre più una "facoltà" piuttosto che un obbligo.

E' poi prioritario porre in atto una forte mobilitazione per una rapida conclusione dell'iter legislativo del disegno di legge delega sulla riforma fiscale e assistenziale, primo tassello indispensabile per l'entrata in vigore dei relativi decreti attuativi, entro settembre 2012, evitando in tal modo un aumento generalizzato e pesante delle aliquote Iva per esigenze di bilancio, piuttosto che per ridurre il carico fiscale sui redditi da lavoro e da pensione.

Si tratta di misure, come precisato nella relazione finale, a favore delle onlus e del terzo settore, della cooperazione, nonché di individui o famiglie. Sono state censite con questo codice, ad esempio, le misure a favore della casa, quelle che incoraggiano l'occupazione (anche in modo selettivo, come appunto l'Irap sul cuneo fiscale, le aliquote ridotte sui consumi ritenuti più necessari).

La proposta di inserire le agevolazioni Irap in un nuovo criterio di classificazione denominato "nuove attività produttive e rafforzamento patrimoniale e dimensionale delle imprese", e più in generale della crescita, non è stato condiviso dalla Commissione.

La misura, come sostenuto dalla Uil nel corso dei lavori, può avere anche ricadute sulla competitività internazionale di talune specifiche imprese o settori produttivi, ma è fuorviante attribuire a tale possibile secondario effetto "competitivo" e di crescita, carattere di priorità e di generalità per tutti i soggetti destinatari della riduzione fiscale.

LE MISURE PREVIDENZIALI

La manovra economica varata con il Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge dal Parlamento lo scorso 22 dicembre contiene diversi aspetti che non rispondono a quei criteri di equità e di maggiore diffusione della ricchezza – chiesti dalle parti sociali e peraltro assicurati anche dal Governo - indispensabili per una ripresa strutturale del nostro sistema economico e produttivo.

Come UIL non condividiamo ad esempio le scelte eccessivamente drastiche compiute in tema di pensionamento di anzianità e, soprattutto, l'ennesimo intervento di blocco del sistema di perequazione dei trattamenti che - sebbene mitigato, grazie anche all'azione forte della UIL e della UIL Pensionati, rispetto alla versione originaria del decreto che prevedeva l'indicizzazione soltanto dei trattamenti fino a due volte il minimo – resta in ogni caso profondamente ingiusto. La perdita di potere d'acquisto delle pensioni in essere è stata infatti in questi anni particolarmente forte. Con l'inflazione che sta tornando a crescere in maniera sensibile il problema rischia ora di acuirsi. Anche perché secondo l'ISTAT da ormai oltre cinque anni i prezzi dei beni di prima necessità aumentano più dell'inflazione determinando l'impoverimento dei trattamenti pensionistici, in contrasto con i principi di adeguatezza garantiti dalla nostra Costituzione.

Questo, come anche quello sulle pensioni di anzianità, fa parte di una serie di provvedimenti che pertanto come UIL non condividiamo perché evidentemente volti a fare cassa sul sistema previdenziale, utilizzando le pensioni e i contributi dei lavoratori per la copertura di spese e di voci che nulla hanno a che vedere con la previdenza.

Interventi apportati tra l'altro su un sistema ormai maturo, che ha raggiunto il pieno equilibrio finanziario come testimoniato da tutte le istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

L'ultima Relazione annuale INPS, nel fotografare la spesa per pensioni, fornisce un dato emblematico sulla situazione dei conti: la percentuale d'incidenza sul PIL della spesa relativa alle sole gestioni previdenziali – al netto delle indennità di accompagnamento - si attesta nel 2010 al 10,59%, scendendo all'8,75% se la si considera al netto della componente GIAS, di natura assistenziale, posta a carico della fiscalità generale. Nello specifico il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti presenta nel 2011 un avanzo economico di esercizio di quasi 4 miliardi che - al netto delle evidenze contabili confluite nello stesso - diventano 7,3 miliardi. Tanto che l'aliquota ipotetica di equilibrio calcolata per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dal Ministero del lavoro è del 31,3%, inferiore all'aliquota legale del 33%. Alla luce di questo, come UIL, riteniamo che l'obiettivo prioritario della manovra sul fronte pensionistico sarebbe dovuto essere quello di garantire l'adeguatezza dei trattamenti che da troppo tempo sono depauperati dal soltanto parziale legame all'aumento del costo della vita. Come UIL non condividiamo neanche il metodo con il quale il Decreto n. 201/2011 ha stabilito la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS. Il provvedimento di cui

all'articolo 21 del Decreto appare chiaramente sbilanciato su obiettivi e criteri di cassa piuttosto che su quelli di miglioramento delle prestazioni fornite dagli istituti in questione. Il riordino degli enti previdenziali non deve avvenire sotto la spinta di un'emergenza e deve porsi l'obiettivo certamente di realizzare risparmi ma migliorando l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni fornite agli iscritti. Questa deve essere la strada maestra da seguire.

Una riforma degli assetti degli Enti - con la creazione peraltro di un Ente praticamente unico e di dimensioni notevoli - doveva necessariamente e contestualmente prevedere un modello di *governance* coerente con gli obiettivi delle ristrutturazioni, sia per la gestione del sistema che per interessi degli utenti. Il modello attuale non soddisfa, invece, questi criteri e vede un CIV depotenziato rispetto agli altri centri decisionali propri dell'ente, presidente *in primis*. Riteniamo quindi necessario nel quadro dei riassetti previsti dal decreto n. 201/2011 riformare anche la *governance* strutturando un vero sistema duale, sul modello della riforma del diritto societario.

Un sistema che deve prevedere un CIV rafforzato da effettivi poteri di controllo e che eserciti pienamente le funzioni affidategli dalla norma e la rappresentanza politica degli interessi e delle finalità pubbliche. potere effettivo di controllo della gestione dell'istituto.

Una riforma che sostanzialmente recupera risorse dai pensionati e dai lavoratori che contribuiscono, senza attuare alcuna forma di redistribuzione inter ed infra generazionale, come invece richiamano gli obiettivi enunciati dal Ministro del Lavoro. Mancano infatti anche politiche incisive per le nuove generazioni – coefficienti per classi, coefficienti maggiormente favorevoli per carriere intermittenti e discontinue, ripristino dell'integrazione al minimo – e tale mancanza è testimoniata più di ogni altra cosa dall'assenza di interventi reali sulla previdenza complementare. Va infatti rilevata l'assenza – al di là di alcuni impegni vagamente assunti - di un intervento immediato e concreto per il rilancio della previdenza complementare in un momento in cui si interviene con decisione sul sistema pubblico e considerando che i due pilastri sono ormai strettamente legati tra loro.

La previdenza complementare, il secondo pilastro, non è ormai un elemento accessorio del sistema pubblico ma una parte determinante per il suo stesso completamento.

Con la sentenza n. 393 del 2000 la Corte Costituzionale ha infatti incontestabilmente sancito un nesso funzionale tra la previdenza pubblica e quella complementare, collocando quest'ultima nel sistema dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione il quale si ispira notoriamente a criteri di solidarietà sociale.

I fondi pensione complementari, infatti, nell'ottica riformatrice che li ha generati, sono intesi quali “fondi di previdenza...al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”, per cui le contribuzioni degli imprenditori al loro finanziamento, alla luce della disciplina vigente, non possono più definirsi soltanto “emolumenti retributivi con funzione previdenziale”, ma in qualche modo e seppur non ancora pienamente contributi di natura strutturalmente previdenziale.

Tale conclusione non contraddice d'altra parte il contributo di solidarietà, imposto per legge, sulle somme versate dai datori di lavoro a detti fondi, trattandosi, come la Corte stessa ha avuto modo più volte di precisare, "di una contropartita necessaria di tale estraneità, in esplicazione del principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.) coordinato col principio di solidarietà."

Lo scopo è quello di fare in modo che la tutela dell'interesse individuale dei lavoratori ad usufruire di forme di previdenza complementare non si discosti da un "dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai soggetti economicamente più deboli"(Corte Cost., sent. 421/1995; 292/1997; 178/2000).

L'evidente nesso strutturale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare è, pertanto, voluto dal legislatore quale momento essenziale della complessiva riforma della materia, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico, in corrispondenza con l'obiettivo di coniugare l'entità della spesa pensionistica, da mantenere sui parametri di sostenibilità raggiunti con la Riforma Dini, con un più adeguato livello di copertura previdenziale.

La normativa della previdenza complementare può, quindi, essere legittimamente attratta nell'orbita del già citato art. 38, 2 comma, della Carta costituzionale, poiché conserva la finalità di garantire ai propri aderenti la libertà dal bisogno, interesse, questo, appunto costituzionalmente protetto.

L'ordinamento ha, infatti, disegnato un sistema costruito su più cerchi concentrici i quali insistono su tre tipologie di bisogni socialmente rilevanti: a) i bisogni soggettivamente esistenti e oggettivamente accertati al cosiddetto minimo vitale, di cui al 1° comma dell'art. 38 Cost., riferibili a tutti i cittadini (assegno sociale); b) i bisogni soggettivamente esistenti ed oggettivamente accertati per un'esistenza libera e dignitosa, di cui al 2° comma dell'art. 38 Cost., riferibili a tutti i lavoratori (assicurazione sociale obbligatoria); c) i bisogni presunti al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione, anch'essi rinvenibili nel 2° comma dell'art. 38 Cost., riferibili a tutti i lavoratori (livello di copertura e estensione dell'assicurazione sociale obbligatoria).

Queste tre diverse tipologie di bisogni socialmente rilevanti sono stati in passato di esclusiva competenza della previdenza pubblica; oggi, al contrario, il sistema – come si deduce anche dall'ultimo Libro Bianco sul Welfare – sembra ridurre la sua presenza nel terzo cerchio, ritenendo corretto che, oltre un certo limite, i bisogni di questa area possano essere affidati all'iniziativa individuale e/o collettiva.

Ne deriva che è alla previdenza complementare che si demanda il compito di affiancarsi all'opera specifica della previdenza pubblica, la quale è da questa rafforzata e in qualche modo potenziata.

La scelta che l'ordinamento fa circa i bisogni da soddisfare in via primaria viene in tal modo evidentemente operata, non tanto in relazione alla qualità del bisogno (che rimane in ogni caso socialmente rilevante), quanto piuttosto rispetto alla disponibilità delle risorse e, soprattutto, ai mezzi ed alle modalità della sua realizzazione. In pratica riconoscendo la necessità di un pilastro che integri un sistema pubblico obbligatorio che, in seguito alle riforme degli anni '90 attuate per garantirne la piena

sostenibilità, ha visto per certi versi diminuire sensibilmente i livelli di copertura, in particolar modo per chi sarà interessato dal sistema contributivo.

Nasce dunque da qui l'esigenza per l'ordinamento, ed il sistema in generale, di non abbandonare il presidio dell'area dei bisogni socialmente rilevanti, affidandone alla previdenza integrativa volontaria una parte della copertura.

E' proprio per questo che gli interventi sul sistema pubblico avrebbero dovuto opportunamente prevedere un rafforzamento di quello complementare con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli che in alcuni settori, zone del paese e fasce di popolazione/reddito, ne hanno frenato un'adequata ed opportuna diffusione.

In generale il Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge il 22 dicembre dal parlamento, introduce importanti novità sul sistema previdenziale, sia sotto l'aspetto – più evidente – dei requisiti per l'accesso al pensionamento, che per quanto riguarda i meccanismi di calcolo e la struttura complessiva del sistema. Il principio che ispira gli interventi apportati è quello di ricondurre da subito il sistema allo spirito proprio dei modelli contributivi *pay as you go-ndc*, sia applicando da subito e per tutti tale metodo di calcolo del rateo previdenziale che attraverso diffusi interventi di armonizzazione e razionalizzazione del sistema e delle sue gestioni.

È importante rilevare che – in coerenza con il funzionamento del sistema contributivo stesso – il provvedimento prevede la facoltà per i soggetti interessati di cumulare i periodi assicurativi in diverse gestioni e quindi non coincidenti senza alcun limite di durata a fronte dei 3 anni attualmente previsti.

Si tratta di un passo decisivo - che la UIL chiedeva peraltro da tempo - affinché, veramente, nessun contributo versato possa andare perso e contribuisca invece alla realizzazione e al finanziamento del rapporto previdenziale.

Il Dettaglio delle misure approvate

Indicizzazione

Per il biennio 2012-2013 il comma 25 dell'articolo 24 del decreto blocca la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per tutte le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS. Il 100% della rivalutazione spettante ex articolo 34, comma 1, della legge 448/1998 viene concesso solamente ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (467,43 euro mensili quest'anno).

FASCIA	Biennio 2012-2013	Prima (Legge 388/2000)
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100% indicizzazione	100%
Da 3 a 5 volte il trattamento minimo	Bloccata	90%
Oltre 5 volte il trattamento minimo	Bloccata	75% (l'articolo 18, comma 3 del DL 98/2011 ne prevedeva il blocco, per il medesimo biennio, fatto salvo il riconoscimento del 70% dell'indicizzazione per la fascia delle stesse che va da 1 a 3 volte il minimo)

Contributivo Pro - Quota

Un importante intervento messo in atto con il Decreto Legge n. 201/2011 è quello di cui all'articolo 24, comma 2, concernente appunto l'estensione a tutti del metodo contributivo a partire dalle anzianità maturate a decorrere dall'1/01/2012.

La capitalizzazione delle stesse – per effetto del meccanismo di calcolo contributivo della prestazione pensionistica - sarà effettuata secondo un indicatore rappresentato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata con riferimento al quinquennio precedente a ciascun anno da rivalutare. L'accumulo contributivo in tal modo capitalizzato costituirà alla fine il montante contributivo individuale. Tale montante, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento o di morte dell'iscritto, costituirà l'ammontare della rendita pensionistica di ciascuno. Il valore del coefficiente di trasformazione è legato all'età posseduta, aumentando al crescere della stessa, quindi, un'età pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente.

RETRIBUTIVO		CONTRIBUTIVO
Quota A	Quota B	Montante contributivo
Sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione precedenti la data di pensionamento	Sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni	Tutti i contributi versati nella propria carriera, annualmente rivalutati attraverso il tasso annuo di capitalizzazione (media quinquennale del PIL individuata dall'ISTAT) e sommati tra loro, formano il montante contributivo
Aliquota di Rendimento		Calcolo della Pensione
2% annuo della retribuzione percepita entro il limite fissato per poi decrescere per fasce di importo superiore.		Montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione spettante

Pur funzionando in modo assimilabile a quello della capitalizzazione va precisato che il meccanismo contributivo previsto già dalla Legge n. 335/95 e introdotto per tutti dal 31/12/2011 dal Decreto Legge n. 201/2011, rimane sempre un sistema a ripartizione nel quale la pensione futura è riferita alla storia contributiva del lavoratore, ma sarà pagata dalle entrate contributive correnti del sistema e non dalle riserve del proprio conto individuale (montante) come invece avviene nel caso della capitalizzazione propria del secondo pilastro previdenziale.

Questo meccanismo contributivo varrà – pro rata – anche per chi avendo al 31/12/95 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, era ricompreso pienamente nel sistema retributivo. Quindi dal 1° gennaio 2012 verrà applicato il sistema contributivo per tutti, fermo restando il sistema previgente per la parte di pensione calcolata sugli anni precedenti al 2012. Questa misura porterà nei prossimi 7 anni economie per 639 milioni di euro al netto del fisco.

Economie previste:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Economie	5 milioni	24 milioni	39 milioni	70 milioni	116 milioni	169 milioni	216 milioni

Le economie dal 2018 in poi tendono a ridursi in relazione all'assottigliarsi progressivo del numero dei pensionandi ancora in regime retributivo. Gli effetti economici sono come si vede piuttosto modesti in quanto questa misura, intervenendo sulla fase di transizione, è meno incisiva quanto più viene presa a ridosso della conclusione del periodo di transizione stessa.

Dal punto di vista sociale attenua comunque le eterogeneità attualmente in atto nel sistema e dovute alle scelte, compiute sostanzialmente dai policy maker dalla Riforma Dini ad oggi, per tutelare i diritti acquisiti in campo previdenziale attuando un passaggio estremamente lento dal retributivo al contributivo. Una transizione così lenta che però nella fase centrale della distribuzione polarizza notevolmente gli indicatori previdenziali a scapito dell'equità attuariale e non solo. Va infatti ricordato che il meccanismo di un sistema retributivo a ripartizione favorisce sensibilmente le

carriere in crescita penalizzando maggiormente quelle piatte e a salari più contenuti e costanti.

Nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia

Il Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito in Legge, prevede la modifica sostanziale dei requisiti anagrafici validi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne.

Per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici del settore pubblico il requisito anagrafico di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 66 anni, senza le finestre di 12 mesi previste dalla normativa previgente per la decorrenza della prestazione (abolite espressamente dal comma 5 dell'articolo 24).

Ai 66 anni dovranno quindi soltanto aggiungersi gli adeguamenti alla speranza di vita che dal 2013 – anno in cui l'adeguamento è fissato a 3 mesi – opereranno ogni tre anni ed ogni due anni a decorrere invece dal 2019.

Lavoratori dipendenti uomini e lavoratrici sett. pubb	Età pensionabile vecchiaia ipotizzata con adeguamento alla speranza di vita
<i>Anno 2012</i>	<i>66 anni</i>
2013	66 anni e 3 mesi ex DM 6 dicembre 2011
2016	66 anni e 7 mesi
2019 (adeguamento biennale)	66 anni e 11 mesi
2021	almeno 67 anni (clausola salvaguardia)

Per le donne del settore privato l'innalzamento dell'età pensionabile di vecchiaia e l'equiparazione della stessa a quanto previsto per gli uomini viene avviato un percorso che le porterà a dover raggiungere i 66 anni già a partire dal 2018. Per la precisione il requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2012, passa a 62 anni, a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Va ricordato che l'innalzamento dell'età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici private era già previsto dal D.L n. 138/2011 così come modificato dalla legge Il raggiungimento dell'equiparazione dell'età pensionabile con quella prevista per gli uomini (allora 65 anni più un anno di finestra) era però estremamente più graduale e, partendo nel 2014, si sarebbe concluso soltanto nel 2026.

ANNO	PRIMA		OGGI
	Incremento rispetto ai 60 anni di età previsti	Incremento cumulato dal 2014	
2012	-	-	62 anni
2013	-	-	62 anni
2014	1 mese	1 mese	63 anni e 6 mesi
2015	2 mesi	3 mesi	63 anni e 6 mesi
2016	3 mesi	6 mesi	65 anni
2017	4 mesi	10 mesi	65 anni
2018	5 mesi	15 mesi	66 anni
2019	6 mesi	21 mesi	-
2020	6 mesi	27 mesi	-
2021	6 mesi	33 mesi	Almeno 67 anni ex c. 9 art. 24
2022	6 mesi	39 mesi	-
2023	6 mesi	45 mesi	-
2024	6 mesi	51 mesi	-
2025	6 mesi	57 mesi	-
2026	3 mesi	60 mesi (5 anni) 65 anni di età	-

Anche per le lavoratrici del settore privato resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dal 2013 resta quindi confermato l'aggancio automatico dei requisiti all'incremento della speranza di vita certificato dall'ISTAT. Nel 2013, in sede di prima determinazione, l'incremento sarà di tre mesi come dispone il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011 a firma congiunta del ragioniere generale dello stato e del direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro. La novità apportata dal testo del decreto 201/2011 è che dal 2019 tale adeguamento – che il D.L n. 78/2010 e successive modificazioni aveva previsto come triennale – diventerà biennale. Ogni due anni quindi i requisiti di età e di contribuzione verranno aggiornati in base all'andamento della speranza di vita certificato dall'ISTAT per il biennio precedente. È inoltre importante precisare che il pensionamento di vecchiaia si ottiene al raggiungimento dei suddetti requisiti di età unitamente ad un versamento contributivo minimo di 20 anni (in luogo dei 5 richiesti dalla disciplina previgente per le pensioni contributive, regime ora esteso a tutti pro quota) e – per i lavoratori il cui primo versamento contributivo è successivo al primo gennaio 1996 – a condizione che l'importo pensionistico non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato.

Il suddetto requisito dei 20 anni di contribuzione non è richiesto solo al compimento dei 70 anni di età quando invece sarà richiesta un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

Età di pensionamento	Requisito Contributivo	Ulteriori condizioni
Fino a 70 anni	Almeno 20 anni di contributi	Importo spettante non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale rivalutato
70 anni	Almeno 5 anni di contributi	

Per effetto delle nuove età previste per l'accesso al pensione manto di vecchiaia è elevato infine anche il requisito anagrafico necessario per l'accesso all'assegno sociale (art. 3, c. 6 legge n.335/95), per la pensione sociale spettante ai soggetti sordomuti e per quella spettante ai mutilati ed invalidi civili. Il requisito anagrafico per tali prestazioni di natura assistenziale è pertanto fissato in 66 anni.

Flessibilità in uscita e coefficienti

I requisiti per il pensionamento di vecchiaia sopra indicati si intendono comunque come minimi. Il comma 4 dell'articolo 24 del Decreto reintroduce infatti il concetto di flessibilità in uscita contenuto anche nell'articolo 1 della Legge n. 335/95. Per effetto di tale previsione è incentivata la prosecuzione dell'attività lavorativa fino ad un massimo di 70 anni di età e fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Per chi prosegue il lavoro oltre l'età minima fissata è estesa l'operatività dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Proprio al fine di incentivare il lavoro anche fino ai 70 anni, il Decreto Legge n. 201/2011 delega il decreto direttoriale di revisione periodica a prevedere dal 2012 ulteriori coefficienti di trasformazione relativi alle età **da 65 a 70 anni (ad oggi l'ultimo coefficiente previsto dalla Tabella A di cui all'allegato n. 2 della Legge n. 247/07 era previsto per le età corrispondenti a 65 anni)**. Dal 2019 la **revisione dei coefficienti** avverrà con cadenza biennale contro l'attuale cadenza triennale prevista.

Pensionamento di anzianità (pensione anticipata)

Il decreto n.201/2011 in materia di pensione anticipata rispetto al pensionamento di vecchiaia abolisce a decorrere dal 2011 il sistema cosiddetto delle "quote" introdotte dalla Legge n. 247/07 ("96" con almeno 60 anni di età e dal 2013 "97" con almeno 61 anni di età). Tale sistema rimarrà in vigore soltanto nei casi rientranti nella definizione di lavoro usurante ex d.lgs. n. 67/2011.

Dal 1° gennaio 2012 l'unica fattispecie di accesso al pensionamento anticipato sarà pertanto quella esclusivamente legata al requisito contributivo (i vecchi 40 anni).

Anche qui vengono però determinati nuovi requisiti di età contributiva, prevedendo peraltro un meccanismo di penalizzazione che opera sui pensionamenti anticipati con età anagrafica inferiore ai 62 anni. Inoltre per effetto del comma 12 dell'articolo 24 gli adeguamenti alla speranza di vita sono estesi anche al requisito contributivo.

Fino ad Oggi	Dal 1° gennaio 2012	NOTE																
<p>40 anni di contributi (più, a regime, 1 anno e 3 mesi di finestra) o quota 96 con almeno 60 anni di età anagrafica (più un anno di finestra). Dal 2013 era prevista quota 97 con almeno 61 anni di età.</p>	<p>Uomini</p> <table border="1" data-bbox="587 338 999 528"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Età contributiva Anzianità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>42 anni e 1 mese</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>42 anni e 2 mesi</td> </tr> <tr> <td>dal 2014</td> <td>42 anni e 3 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Senza Finestre</p> <p>Donne</p> <table border="1" data-bbox="587 640 999 831"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Età contributiva Anzianità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>41 anni e 1 mese</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>41 anni e 2 mesi</td> </tr> <tr> <td>dal 2014</td> <td>41 anni e 3 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Senza Finestre</p> <p>Tale possibilità di pensionamento anticipato è comunque soggetta ad una penalizzazione - sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive ante 2012 - del 1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età anagrafica di 62 anni. Questa percentuale di penalizzazione è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due.</p>	Anno	Età contributiva Anzianità	2012	42 anni e 1 mese	2013	42 anni e 2 mesi	dal 2014	42 anni e 3 mesi	Anno	Età contributiva Anzianità	2012	41 anni e 1 mese	2013	41 anni e 2 mesi	dal 2014	41 anni e 3 mesi	<p>Viene estesa anche al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (i vecchi 40 anni) la norma sull'adeguamento dal 2013 dei requisiti contributivi all'aumento della speranza di vita.</p>
Anno	Età contributiva Anzianità																	
2012	42 anni e 1 mese																	
2013	42 anni e 2 mesi																	
dal 2014	42 anni e 3 mesi																	
Anno	Età contributiva Anzianità																	
2012	41 anni e 1 mese																	
2013	41 anni e 2 mesi																	
dal 2014	41 anni e 3 mesi																	

Casi particolari:

Il comma 15 bis introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 201/2011 prevede una possibilità eccezionale di accesso anticipato al pensionamento per alcune categorie specifiche di lavoratori. In particolare tale facoltà è riservata a quei lavoratori che matureranno un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, entro la stessa data, avrebbero maturato il requisito richiesto dal vecchio sistema delle quote e quindi la quota "96" con almeno 60 anni di età anagrafica. Questi lavoratori potranno accedere al pensionamento con 64 anni di età anagrafica in luogo dei 66 previsti.

Praticamente i lavoratori così individuati, secondo la legge previgente sarebbero andati nel 2012 in pensione di anzianità con quota 96 (almeno 60 anni di età), in forza della nuova normativa avrebbero dovuto invece attendere i 66 anni della pensione di vecchiaia o i 42 e 1 mese per l'anzianità slegata dal requisito anagrafico. La presente deroga attenuerà però quest'innalzamento permettendo loro di anticipare di due anni il requisito anagrafico e accedendo quindi alla pensione di vecchiaia a 64 anni.

Esempio

Lavoratore con 60 anni di età e 36 di contributi nel 2012 e che per la vecchia normativa sarebbe andato in pensione con la quota 96 → andrà invece in pensione a 64 anni a fronte dei 66 previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Analoga deroga viene riservata per le donne lavoratrici che al 31 dicembre 2012 potranno vantare un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni. A queste lavoratrici sarà permesso il pensionamento di vecchiaia comunque a 64 anni nel caso la normativa a quel momento vigente fosse meno favorevole.

Esempio

Lavoratrice che nel 2012 avrà 60 anni di età e 20 di contributi → in forza della normativa ordinaria dovrebbe attendere per andare in pensione di vecchiaia i 66 anni nel 2018 ma per effetto di tale deroga potrà andare in pensione → a 64 anni nel 2016.

Esenzioni totali dall'applicazione della nuova normativa

I nuovi requisiti previsti dalla nuova normativa non trovano applicazione per tutti quei lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 matureranno i requisiti previsti dalla normativa previgente a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione o dalla cessazione del rapporto di lavoro entro tale data. Questi lavoratori potranno farsi certificare dall'ente previdenziale di appartenenza tale diritto di esclusione che permetterà loro il pensionamento secondo le vecchie regole previdenziali, ivi però compreso il regime delle decorrenze (finestra di 12 mesi) abolito invece dal Decreto Legge n. 201/2011.

Da queste nuove disposizioni sono altresì esentati altri lavoratori ai quali continuerà ad applicarsi la normativa previgente:

- **lavoratrici che avevano optato per il regime contributivo** ai fini del pensionamento con requisiti ridotti (sperimentazione fino al 2015 introdotta dalla Legge n. 243/2004)
- lavoratori – fino alla capienza delle risorse all'uopo stanziato – collocati in **mobilità o mobilità lunga** in forza di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011, titolari di prestazione a carico dei **fondi di solidarietà di settore**, in **contribuzione volontaria o in esonero** ex art. 72 c.1 D.L n. 112/2008.
- Lavoratori per i quali sia stato previsto il diritto di accesso ai fondi di solidarietà di settore da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011. In

tal caso detti lavoratori resteranno comunque a carico dei rispettivi fondi di solidarietà fino al compimento di almeno 59 anni di età ancorché maturino prima i requisiti pensionistici previsti dalla normativa previgente al Decreto Legge n. 201/2011

Per il finanziamento delle suddette esenzioni sono stanziati:

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stanziamiento	240 milioni	630 milioni	1.040 milioni	1.220 milioni	1.030 milioni	610 milioni	300 milioni

Il limite numerico delle esenzioni concesse – e le modalità di determinazione - sarà stabilito con successivo Decreto Interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia avendo riguardo delle risorse sopra descritte. Agli Enti Previdenziali sarà poi affidato il monitoraggio delle domande di esenzione che non saranno più considerate nel caso di raggiungimento dei predetti limiti.

Lavori usuranti

La normativa previgente prevedeva che dal 2013 i lavoratori considerati usurati potessero accedere al pensionamento con un’età anagrafica ridotta di **3 anni ed una quota ridotta di 3 unità rispetto** al regime generale. In forza delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito in Legge dal Parlamento, il beneficio che ai suddetti lavoratori verrà concesso sarà soltanto quello di poter accedere alla pensione **secondo il vecchio sistema delle quote** previste per il pensionamento di anzianità dalla normativa fino ad ora vigente, **senza altri anticipi**. Tali quote sono inoltre aumentate di due anni e di due unità per i lavoratori notturni ai sensi del d.lgs n. 67/2011 che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71, e di un anno e di una unità per quelli che svolgono tali attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.

Aumento delle aliquote contributive per i lavoratori artigiani e commercianti

Nell’ottica degli obiettivi di semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali, rientra il disposto di cui al comma 22 dell’articolo 24 che dispone l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo per le gestioni INPS commercianti ed artigiani. L’obiettivo è il raggiungimento di un’aliquota del 24% rispetto alle attuali che vanno dal 20% al 21% per gli artigiani e dal 20,09% al 21,09% per i commercianti, a seconda del reddito. Un aumento doveroso e reso necessario anche dal disavanzo che tali gestioni riversano sul Bilancio Generale INPS, con un risultato economico d’esercizio per il 2011 complessivamente in perdita di oltre 5 miliardi di euro.

Gestione	Risultato Economico di Esercizio 2011
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti	3.399
FPLD al netto evidenze contabili (INPDAI, Elettrici, Telefonici, Trasporti)	7.309
Artigiani	- 4.057
Commercianti	- 1.165
Gestione Separata	7.075

A partire dal 2012 l'aliquota sarà così elevata dell'1,3% e per gli anni successivi dello 0,45% annuale fino a raggiungere il 24%.

Rideterminazione delle aliquote contributive dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Nella gestione CDCM INPS il disavanzo era ancora più evidente se si pensa che l'aliquota ipotetica di equilibrio di tale gestione è pari a circa il 76%. Anche qui l'aliquota di finanziamento e di computo dovrà passare dal 2018 al 24% con la seguente scalettatura prevista e allegata al decreto:

Tabella B – Aliquota di finanziamento				
	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21anni	Minore di 21 anni
<i>Anno 2011</i>	20,3%	17,8%	17,3%	12,8%
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
Dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

Tabella C – Aliquota di computo	
Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
dal 2018	24,0%

Contributo di Solidarietà Fondi Speciali

A carico degli iscritti e dei pensionati dei **Fondi Speciali INPS (Elettrici, Telefonici, INPDAI, Trasporti, Volo)** è istituito un contributo di solidarietà che varia dallo 0,3% all'1% per un periodo di 5 anni (2012-2017). A tale contributo non saranno assoggettate le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

In ragione del periodo di iscrizione al 31 dicembre 1995 vengono fissati quindi i seguenti contributi per i prossimi 5 anni:

Iscritti e Pensionati Fondi Speciali				
	Pensionati			Lavoratori
Periodi	Da 5 a 15 anni	Da 15 a 25 anni	Oltre 25 anni	Tutti
Contributo dovuto	0,3%	0,6%	1%	0,5%

Armonizzazioni

La manovra prevede un percorso di **armonizzazione di alcune gestioni previdenziali, che prevedono requisiti diversi da quelli vigenti nell'AGO**, al funzionamento dell'assicurazione generale obbligatoria. Con successivo provvedimento interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2012, i requisiti speciali per l'accesso al pensionamento previsti attualmente per i lavoratori **delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e delle Ferrovie dello Stato** dovranno essere ricondotti ai requisiti previsti per la generalità dell'ordinamento previdenziale.

Ad oggi, ad esempio, Militari e Forze dell'ordine hanno generalmente ancora un'età pensionabile di vecchiaia fissata a 60 anni. Differenze importanti anche riguardo alla pensione d'anzianità, visto che ad alcune categorie tra queste non si applicano ad esempio le norme restrittive introdotte in materia dalla Legge n. 247/07, rimanendo in vigore quelle più favorevoli previste dal Decreto Legislativo n. 165/97 (57 anni più 35 di contributi; 40 anni di contributi; 53 anni più massima anzianità contributiva prevista nell'ordinamento di appartenenza). Per alcuni di questi ruoli inoltre dopo la cessazione dal servizio subentra il collocamento in ausiliaria ex art. 3 del d.lgs. n. 165/97 – una sorta di disponibilità - fino a 65 o a 67 anni con la corresponsione di apposita indennità. Al personale collocato in ausiliaria compete oltre al trattamento pensionistico, un'indennità annua pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento pensionistico e la retribuzione relativa al grado e all'anzianità posseduti al momento del collocamento in ausiliaria.

L'impegno chiesto ora dal Decreto n. 201/2011 è quello di ridefinire l'insieme di queste scelte differenziate con l'obiettivo di una decisa razionalizzazione ed armonizzazione del sistema.

Contributo di solidarietà sulle pensioni elevate

Il comma 31 bis dell'articolo 24 del Decreto introduce un contributo di solidarietà del 15% per le pensioni eccedenti i 200.000 euro e da applicarsi sulla parte eccedente tale limite.

Si ricorda che tale contributo si unisce agli altri già previsti con il Decreto Legge n. 98/2011 portando la situazione attuale così come segue:

Contributo solidarietà pensioni elevate	
Importi	Aliquota
da 90.000 a 150.000 euro	5%
da 150.000 a 200.000 euro	10%
Oltre 200.000 euro	15%

Tassazione TFR elevati

Per gli importi di trattamento di fine rapporto superiori a 1.000.000 di euro e per la parte eccedente tale limite si applicherà – per indennità e compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal primo gennaio 2011 - la tassazione ordinaria e non quella separata e più favorevole prevista dall'articolo 19 del TUIR. Per cui l'importo eccedente il milione di euro concorrerà alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie con aliquota marginale dovuta per l'anno di riferimento. Detta disposizione non si applicherà solo al TFR dei lavoratori dipendenti ma anche a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

Cultura previdenziale

Il Decreto convertito in Legge prevede anche delle iniziative volte a diffondere una più consapevole cultura previdenziale nel Paese. Ogni anno il Ministero del Lavoro, collaborando con gli Enti Previdenziali e contando sulle risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, dovrà elaborare un programma di iniziative di informazione ed educazione previdenziale. Gli Enti saranno quindi tenuti a comunicare la posizione previdenziale di ciascun iscritto, sul modello della cosiddetta busta arancione svedese, e dovranno informare di tutte le attività di informazione messe in campo nel settore della previdenza. Le iniziative dovranno essere orientate e pensate in modo particolare per le giovani generazioni al fine di sensibilizzarle all'importanza del risparmio previdenziale.

Commissione di Esperti

Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, istituirà una commissione di esperti – composta dai rappresentanti degli enti e delle autorità competenti – che dovrà svolgere un'analisi sulla possibilità di inserire maggiore

gradualità in tema di accesso al pensionamento nel rispetto dell'articolo 1 della Legge Dini. Tale Commissione dovrà inoltre studiare l'ipotesi di prevedere forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria da destinare alla previdenza complementare. Un meccanismo che fa sorgere però più di una perplessità in un sistema a ripartizione come il nostro dove, in caso di decontribuzione, si porrebbe forte il problema del finanziamento del *trade off* che verrebbe a crearsi con un abbassamento delle entrate contributive a fronte di necessità di finanziamento delle pensioni in essere comunque immutate. Inoltre rafforzare e rilanciare la previdenza complementare è doveroso ma per la UIL non può essere fatto indebolendo il pilastro pubblico che rimane il più forte strumento per l'assolvimento del disposto dell'articolo 38 della Costituzione.

Casse Privatizzate

Alle casse previdenziali privatizzate viene riservato il comma 24 dell'articolo 24 con il quale il legislatore impegna tali enti ad adottare in autonomia ma entro il 30 giugno 2012 - misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Qualora tali provvedimenti non fossero presi entro giugno 2012 si applicherà automaticamente e con decorrenza 1 gennaio 2012 a tali gestioni il sistema contributivo pro-rata previsto dal decreto per la generalità dei lavoratori dipendenti oltre che un contributo di solidarietà a carico dei pensionati dell'1% per il biennio 2012-2013.

Si tratta di un intervento che come UIL condividiamo stante le sperequazioni che ancora permangono nel sistema nel suo complesso e che si frappongono all'obiettivo di una previdenza uguale per tutti. Basti pensare che la contribuzione soggettiva media versata dai professionisti per il 2010 è stata del 10,4%, oltre 17 punti percentuali in meno della contribuzione dovuta alla gestione separata dai professionisti privi di Cassa (27,72%). Non è semplicemente un problema di generico rimando all'equità, perché eventuali difficoltà rischiano comunque di scaricarsi e concretizzarsi in futuro sul sistema pubblico generale come la storia dell'INPDAl dimostra chiaramente.

Enti Previdenziali

A decorrere dal 1 gennaio 2012 vengono soppressi **INPDAP ed ENPALS** le cui funzioni saranno assorbite dall'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Fino al 31 dicembre 2011 INPDAP ed ENPALS possono svolgere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. Le modalità operative dell'operazione sono demandate a successivi decreti attuativi da emanarsi entro 60 giorni. Con l'emanazione di tali decreti decadono anche i relativi CIV ma, parallelamente, il CIV dell'INPS viene aumentato di 6 unità secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.. La carica del Presidente attuale dell'INPS è prorogata fino al 31 dicembre 2014.